



STATUTO

SUMARTE Associazione di Promozione Sociale

Denominazione e sede

Art. 1

1.1 È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata "Sumarte Associazione di Promozione Sociale", siglabile "Sumarte A.P.S.".

1.2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

1.3 L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del dell'articolo 35 e seguenti D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

1.4 Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

1.5 L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Rivoli e potrà istituire proprie sedi operative in Italia.

Scopo e durata

Art. 2

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità, con particolare attenzione soprattutto a giovani, bambini e adolescenti, attraverso la realizzazione di uno spazio culturale di aggregazione sociale, inclusione, comunicazione, formazione, sostegno e cura che si articola in una serie di attività ed eventi in cui si sperimenta un approccio multidisciplinare e artistico, nel quale le diverse professionalità, competenze, attitudini e talenti sono messe al servizio degli scopi dell'associazione.

L'associazione intende altresì promuovere progetti che aprono relazioni e dialoghi intergenerazionali nella cittadinanza.

L'associazione intende altresì promuovere progetti e iniziative volte alla sensibilizzazione ed educazione alla cura dell'ecosistema ambiente.

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

2.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Organizzare presso la propria sede o in qualunque altra sede ritenuta adeguata workshop, seminari, convegni, esposizioni, percorsi didattici, attività educative che, d'intesa con Enti Locali, istituti, istituzioni universitarie, culturali e di ricerca, pubbliche e private, italiane e straniere, enti del sistema scolastico, formativo e assistenziale, favoriscano la partecipazione attiva degli studenti di ogni ordine e grado e dei cittadini in generale;
- Curare la realizzazione di eventi teatrali, musicali, cinematografici e radiotelevisivi, manifestazioni ed eventi culturali in genere, organizzare mostre artistiche, incontri, pubblicazioni, attivazione di percorsi di volontariato;
- Realizzare la pubblicazione di testi e/o altre opere dell'ingegno in vario formato, diffondendoli attraverso qualunque canale ritenuto opportuno;
- Attivazione di servizi di sostegno e cura all'individuo e alla comunità, svolte anche in collaborazione con Enti Locali, istituti, istituzioni universitarie, culturali e di ricerca, pubbliche e private, italiane e straniere, enti del sistema scolastico, formativo e assistenziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Laboratori di sostegno alla genitorialità, attività di arteterapia;
- Organizzazione eventi o attività sportive dilettantistiche finalizzate all'aggregazione sociale e agli ulteriori scopi sociali sopra specificati.

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, relative linee guida ministeriali.

2.7. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma dell'art. 18 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2.8 L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Patrimonio ed entrate

Art. 3

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o

in regime di accreditamento;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 4

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 dicembre per la definitiva approvazione.

4.3 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.4 È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Associati

Art. 5

5.1 Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna

natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

5.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Modalità di associazione

Art. 6

6.1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo/ Assemblea dei soci (scegliere una delle due opzioni) a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

6.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

6.3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Diritti e doveri degli Associati

Art. 7

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

7.2 Ogni associato ha diritto e si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione.

7.3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

7.4 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti



5



contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Effetti della perdita della qualità di associati

Art. 8

8.1 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8.2 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

8.3 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.4 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 9

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

9.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

9.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

9.4 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta alla assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

9.5 L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Nomina del Presidente e Vice Presidente

Art. 10

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 11

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso,

almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.3 Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

11.4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

11.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 12

12.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

12.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

12.3 Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali territoriali dell'Associazione.

Compiti e funzioni del Presidente

Art. 13

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Assemblea degli Associati

Art. 14

14.1 Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni.

14.2 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo.

14.3 L'assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

14.4 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

14.5 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.6 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

14.7 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

14.8 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano; Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati; le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

14.9 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

14.10 L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza,



in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

14.11 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Art. 15

15.1 Ogni associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun associato dispone del voto singolo.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

15.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

15.4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

15.6 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.7 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

15.8 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Organo di Controllo

Art. 16

16.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

16.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

16.4 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Comitati Tecnici

Art. 17

17.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 18

17.1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria.

17.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Controversie

Art. 19

18.1 Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Torino.

Rinvio

Art. 20

19.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Torino, 8 febbraio 2021

IL PRESIDENTE

